

Allegato "C" al rep.83838
STATUTO TEATRO DEL LEMMING ETS

Art. 1 Denominazione e sede

È costituito, ai sensi degli artt. 14 e seguenti del Codice civile e nel rispetto del D.Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato "**TEATRO DEL LEMMING ETS**", che assume la forma giuridica di associazione riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo ETS o la locuzione "Ente del Terzo Settore" potranno essere inseriti nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

L'associazione ha sede legale in **Viale Antonio Oroboni n. 14** nel Comune di **ROVIGO**.

Il trasferimento dell'indirizzo della sede legale all'interno del Comune, deliberato da specifica Assemblea, non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 Statuto

L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche ed integrazioni, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 3 Efficacia dello statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

Art. 4 Interpretazione dello statuto

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

Art. 5 Finalità e Attività

L'associazione esercita in via esclusiva o principale attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare, l'associazione si propone di:

- Promuovere, svolgere e coordinare attività teatrali e culturali. Tali attività dovranno essere dirette alla formazione e alla crescita culturale dei soci, dei collaboratori e dei cittadini;
- Promuovere, svolgere e coordinare ogni attività di formazione ed aggiornamento professionale per attori, per studenti (di ogni età e rivolte anche ad ogni ordine scolastico), e aggiornamento professionale del personale scolastico, e in genere l'organizzazione di *stages* e laboratori teatrali anche in collaborazione con enti pubblici e privati;
- Realizzare attività di allestimento, di creazione e di rappresentazione di spettacoli teatrali, musicali, cinematografiche, di danza, mostre, esposizioni, ed altri similari, propri e di terzi, ed ogni allestimento culturale in genere, favorendo lo scambio fra diverse culture e forme d'espressione artistica.

Le attività che si propone di svolgere sono:

- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di cui alla **lettera i)** dell'Art. 5

comma 1 del D.Lgs. 117/2017

- Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa di cui alla **lettera d)** dell'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 117/2017.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- Creazione, produzione, distribuzione di spettacoli propri e di proprie produzioni video e/o cinematografiche;
- Realizzazione di Rassegne, Festival, Residenze teatrali e/o artistiche, anche per l'ospitalità di soggetti terzi, Service, ed altri similari;
- Gestione diretta di teatri, di spazi teatrali, foresterie, ed altri similari;
- Realizzazione e gestione di laboratori teatrali e corsi di formazione professionale.

L'associazione può esercitare, a norma dell'Art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione che ne documenta il carattere secondario e strumentale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'Art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 6 Ammissione

Sono associati dell'associazione le persone fisiche e gli enti giuridici che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 (sessanta) giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 (sessanta) giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria degli associati temporanei.

La quota associativa, ove prevista, è intrasmissibile, non rimborsabile nè rivalutabile.

Art. 7 Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno pari diritti e doveri. Essi hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e, se maggiorenni, di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo Art. 19;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'Art. 29 del Codice del

Terzo Settore;

ed hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo di amministrazione dell'Associazione.

Art. 8 Perdita della qualifica di associato

La qualità di associato si perde per morte, recesso, decadenza o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato viene dichiarato automaticamente decaduto quando non provvede al versamento della quota associativa, se prevista, entro il termine assegnato. Resta salva la possibilità di richiedere una nuova ammissione.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

Art. 9 Volontario e attività di volontariato

L'associazione può avvalersi dell'attività di volontari.

Il volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

I volontariati sono assicurati per malattie, infortuni e responsabilità civile verso i terzi, ai sensi dell'Art. 18 del CTS.

I volontari che prestano la loro attività in modo non occasionale devono essere iscritti nel registro dei volontari.

Art. 10 Gli organi sociali

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati;
- Consiglio Direttivo, quale organo di amministrazione;
- Presidente;
- Organo di controllo, al verificarsi delle condizioni di legge;
- Organo di revisione, al verificarsi delle condizioni di legge.

Le adunanze e le riunioni degli organi sociali collegiali possono tenersi anche per teleconferenza, videoconferenza o videochiamata, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Verificati questi requisiti, le adunanze e le riunioni si considerano tenute nel luogo in cui si trova chi le presiede.

Art. 11 L'assemblea

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota associativa, ove prevista. È l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

Gli associati minorenni esercitano il diritto di voto per il tramite di chi ne esercita la potestà genitoriale.

L'assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail o altra modalità telematica che consenta di verificarne la ricezione da parte del destinatario al recapito risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea è, inoltre, convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

È straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello statuto, lo scioglimento dell'associazione e nelle altre ipotesi previste per legge; è ordinaria in tutti gli altri casi.

Art.12 Compiti dell'Assemblea

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- approva l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 13 Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art. 14 Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria è valida con la presenza di almeno tre quarti (3/4) degli associati e delibera col voto favorevole della maggioranza dei presenti; le delibere di scioglimento, liquidazione e devoluzione del patrimonio devono essere adottate col voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati.

Art. 15 Organo di amministrazione

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo che governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri compreso tra tre (3) e sette (7); dura in carica per tre (3) anni e scadrà con la convocazione dell'assemblea chiamata ad approvare il bilancio di esercizio del terzo anno della carica; i suoi componenti possono essere rieletti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre (3) membri esso è validamente costituito quando tutti sono presenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

La riunione del Consiglio Direttivo è convocata dal Presidente con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni, 3 (tre) giorni in caso di urgenza.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi dei consiglieri si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea. In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- autorizza tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtts,
- disciplina l'ammissione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

In caso di dimissioni di uno o più membri o in caso vengano a mancare in modo irreversibile uno o più membri, il Consiglio Direttivo può provvedere alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi componenti del Consiglio Direttivo scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare componenti del Consiglio Direttivo in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea degli associati per nuove elezioni.

Il Presidente è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può attribuire deleghe ad uno o più Consiglieri, con potere di rappresentare legalmente l'associazione, sia in singole operazioni per

per categorie di atti od operazioni.

Art. 16 Il Presidente

Il Presidente è eletto dall'assemblea, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del Consiglio Direttivo e del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria e la straordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Il potere di rappresentanza è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 17 Organo di controllo

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'Art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 18 Organo di Revisione legale dei conti

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'Art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 19 Libri sociali

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e dell'eventuale organo di revisione, se collegiali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, ove prevista, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

Art. 20 Patrimonio e risorse economiche

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni mobili e immobili e diritti inerenti;
- quote associative;
- contributi privati o pubblici;
- contributi derivanti da organismi internazionali;
- proventi da attività di raccolta fondi;
- donazioni, lasciti testamentari, sussidi di enti o di privati;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite di beni immobili o mobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
- proventi da spettacoli, laboratori ed altre attività similari;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs.117/2017.

Il patrimonio dell'Associazione non potrà scendere al di sotto del valore minimo prescritto per il conseguimento della personalità giuridica dall'Art. 22 comma 4 del D.Lgs. 117/2017. In caso di diminuzione sotto il minimo suddetto di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'assemblea deve senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio sopra il minimo ovvero la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Art. 21 Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'Art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 22 Bilancio

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno; è redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro (4) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il RUNTS entro il 30 (trenta) giugno di ogni anno.

Art. 23 Bilancio sociale

Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 24 Convenzioni

Le convenzioni tra l'associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'Art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'associazione.

Art. 25 Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo dell'associazione è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'Art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 26 Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

F.to: Massimo Munaro

" Pietro Castellani Notaio

Copia su supporto informatico conforme all'originale formato su supporto cartaceo, resa ai sensi di legge resa ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del D.LGS. 7 marzo 2005, numero 82, che si trasmette ad uso Registro Unico Terzo Settore (RUNTS).

Esente Imposta di bollo ai sensi del dell'art.27-bis della Tabella allegata al DPR 642/1972 nonchè art.82 comma 5 del D.LGS 117/2017.

Rovigo, 16 ottobre 2024

Pietro Castellani firmato digitalmente